SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 27 settembre 2023.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori «ortofrutticoli» e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP). (23A06302) . . . . . . *Pag.* 1

Ministero della salute

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «neurologia» per l'IRCCS di diritto privato «Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino» di Pavia. (23A06197). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «riabilitazione» per l'IRCCS di diritto privato «Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB» di Pavia. (23A06198). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «ortopedia» per l'IRCCS di diritto privato «Istituto Ortopedico Galeazzi» di Milano. (23A06199) . . . . *Pag.* 15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 10 ottobre 2023.

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. (23A06309) . . . . *Pag.* 16
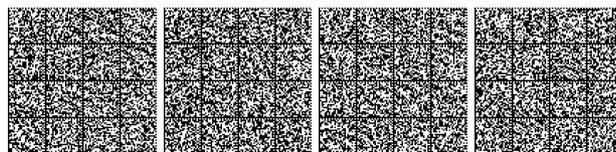
Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 novembre 2023.

Rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento n. 77: «Manutenzione straordinaria della viabilità municipale», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Ordinanza n. 24). (23A06306) . . . . *Pag.* 46

ORDINANZA 7 novembre 2023.

Rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento n. 159: «La partecipazione dei municipi al Giubileo - Un'opera in ciascun Municipio», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Ordinanza n. 25). (23A06307). . . . *Pag.* 50

ORDINANZA 7 novembre 2023.

Rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento n. 78: «Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità municipale», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Ordinanza n. 26). (23A06308). . . . . *Pag.* 54

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 novembre 2023.

Cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto 3 novembre 2023 in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° novembre 2023. (23A06349) *Pag.* 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette» (23A06285) . *Pag.* 59

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lobivon» (23A06286) *Pag.* 59

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (23A06287) . *Pag.* 60

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nizoral» (23A06288) *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di darunavir propilene glicolato, «Darunavir Accord». (23A06303). . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clopidogrel, «Clopidogrel Aurobindo». (23A06304) . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sumatriptan succinato, «Sumatriptan Mylan». (23A06305). . . . . *Pag.* 62

Ministero della giustizia

Dispensa di notai per limiti di età (23A06335). *Pag.* 62

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sdemanializzazione e trasferimento al patrimonio dello Stato di alcune aree demaniali dell'aeroporto civile statale di Foligno. (23A06310). . . . . . *Pag.* 63

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 settembre 2023.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori «ortofrutticoli» e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
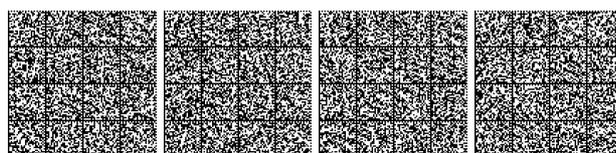
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 settembre 2022 n. 480166 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) «Regione»: la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;

d) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale;

e) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

g) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 52, paragrafo 6, lettera *a)*, punto *i)* del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

h) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

i) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;

j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;

k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilità definito all'art. 3, comma 3 del regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio;

l) «tipi di intervento»: spese concernenti l'attuazione specifica nell'ambito di un obiettivo;

m) «Operazione»: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC, come definito all'art. 3 (4) del regolamento di base;

n) «tipo di spesa»: spesa sostenuta per un intervento pertinente previsto nel piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato;

o) «socio produttore»: un socio persona fisica o giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori;

p) «sottoprodotto»: un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

Art. 2.

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. Le Regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *i)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'art. 31 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.

3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26 del presente decreto.

4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.

5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

6. Nel caso in cui il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «Sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la suddetta sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «Sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.

7. Le Regioni eseguono l'*iter* istruttorio verificando, in particolare, che tutti i criteri previsti dal regolamento (UE) 1308/2013 siano rispettati e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.

Art. 3.

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci richiesto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato in quindici produttori. Se all'organizzazione richiedente il riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi stessi persone giuridiche, al raggiungimento del numero minimo di soci contribuiscono i produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica conterà come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica è conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad un aderente a più soci persone giuridiche.

I vincoli assunti nei confronti dell'OP dal socio produttore persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti.

In deroga al comma 1, il numero minimo di soci è fissato in 5 produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 0802 31 e NC 0802 32) e per i prodotti di cui ai codici NC 09 e NC 12.

2. Le regioni possono stabilire un fatturato minimo che ogni socio produttore deve rappresentare per essere considerato ai fini del numero minimo di soci.

3. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 26. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero minimo.

4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 31 del regolamento delegato, è il seguente:

a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;

b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;

c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;

d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12.

In deroga alla lettera *a)* il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0709 99 90 40, 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;

in deroga alla lettera *b)* il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

b1) euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1).

Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario per il riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non è preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto, salvo che l'efficacia del recesso non decorra dalla conclusione dell'ultimo anno del programma operativo poliennale dell'OP. Le Regioni possono derogare a tale prescrizione, ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile, nel caso di riconoscimento di una nuova OP che aderisce ad una AOP riconosciuta alla data di approvazione del presente provvedimento o ad una nuova AOP, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 8, comma 3.

Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.

Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle Regioni.

Il valore minimo della produzione commercializzabile è lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 50, paragrafo 5 del regolamento di base.
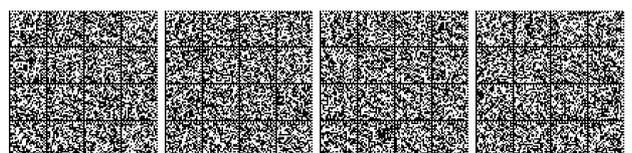
5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4, si applicano le deroghe seguenti:

a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (UE) n. 848/2018, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione solo i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;

b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.

6. Le Regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.

7. Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.

8. Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia, se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.

9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.

10. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.

11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 31 paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Art. 4.

Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali

1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le Regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo *status* di organizzazione di produttori transazionale.

2. Le AOP che associano una o più OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla Regione il riconoscimento dello *status* di associazione di organizzazioni di produttori transazionale.

3. La Regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti inerenti al riconoscimento, all'approvazione e all'attuazione dei PO.

4. I tipi di intervento nell'ambito dei programmi operativi attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori rispettano il piano strategico nazionale e le norme nazionali dello Stato membro in cui è situata la sede dell'organizzazione transnazionale di produttori o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, conformemente alle norme unionali di riferimento.

Art. 5.

Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP

1. L'OP può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.

2. L'OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare, essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.

Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.

4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.

Art. 6.

Esternalizzazione

1. Le OP e le AOP, in conformità con l'art. 155 del regolamento (UE) 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 31, paragrafo 7 del regolamento delegato, una parte delle loro attività. Nessuna attività può essere esternalizzata dall'OP a società in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa.

2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.

3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.

Art. 7.

Delega della fatturazione

1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le Regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta a far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20%
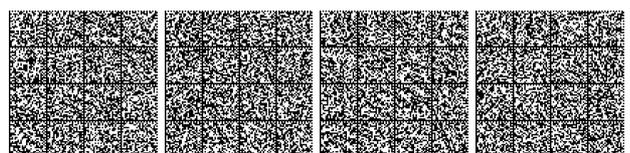
del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.

2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sarà escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

3. Le OP che intendono avvalersi della possibilità di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla Regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva.

4. La Regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.

Art. 8.

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La domanda deve specificare i prodotti e le attività oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneità a svolgere le attività dichiarate.

2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5 e sono costituite da OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

3. Ai fini del riconoscimento, le AOP sono costituite da almeno n. 4 OP riconosciute o devono rappresentare un valore minimo della produzione commercializzabile di euro 25.000.000,00. Per le AOP già riconosciute alla data di approvazione del presente provvedimento tali parametri possono essere raggiunti entro il 30 settembre 2024. Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle Regioni.

4. L'AOP deve disporre di personale funzionale allo svolgimento dell'attività posta in essere per i prodotti oggetto del riconoscimento.

Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova associazione di organizzazione di produttori, non è preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi hanno ottenuto il recesso da associazioni di organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto.

5. La richiesta di riconoscimento è presentata alla Regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.

6. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 26.

7. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente più del 10% dei diritti di voto e possedere più del 10% delle quote o del capitale della AOP.

8. Una OP può essere socia di più AOP, a condizione che per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attività, l'OP sia socia di una sola associazione di organizzazione di produttori che attua un programma operativo.

Art. 9.

Soci non produttori

1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.

Art. 10.

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento.

2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce non può superare la percentuale del 35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.

3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà superare il 50%.

4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore, non alla persona giuridica.

5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di società cooperative agricole e ai loro consorzi.
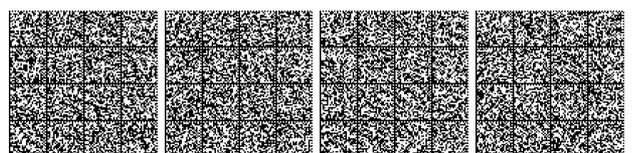
6. Quando una OP è costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.

7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4, le OP non possono essere società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 3 del codice civile.

8. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.

Art. 11.

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.

2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.

L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione dello stesso socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.

6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della normativa inerente all'intervento settoriale «ortofrutticoli», potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione. Le OP provvedono a comunicare i provvedimenti di espulsione alla Regione e all'organismo pagatore.

Art. 12.

Fusioni e riorganizzazioni

1. Per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto *ex novo*;

b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante.

2. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.

3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.

4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una società ad essa aderente, che, in quanto soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.

Art. 13.

Filiali controllate per almeno il 90%

1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o il cui capitale sono detenuti per almeno il 90% in conformità alle condizioni previste all'art. 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e successive modificazioni, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal suddetto regolamento delegato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto, su richiesta delle OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo statuto della società deve prevedere attività riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del presente articolo. Altresì costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.

Qualora la filiale svolga attività di commercializzazione, il prodotto proveniente dalla base associativa delle OP/AOP, che partecipano al suo controllo, deve essere prevalente.

2. L'OP/AOP deve adottare un regolamento interno per disciplinare i rapporti con la filiale e le modalità di conferimento del prodotto da parte dell'OP ed eventualmente anche direttamente da parte dei soci dell'OP stessa. Qualora anche soci produttori dell'OP contribuiscano al controllo del 90% della filiale, il regolamento deve esplicitare in che modo la partecipazione di detti soci al capitale sociale contribuisca in concreto al perseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo dei soci deve essere documentato dalla filiale e costituisce requisito necessario per l'applicazione delle specifiche condizioni previste dal regolamento delegato.

3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente articolo le società costituite solamente da OP e soci produttori singoli, qualora la commercializzazione della filiale sia riferita in via esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori che detengono quote o capitale della filiale.

4. Le quote o il capitale della filiale, costituite in forma di cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e società da loro controllate
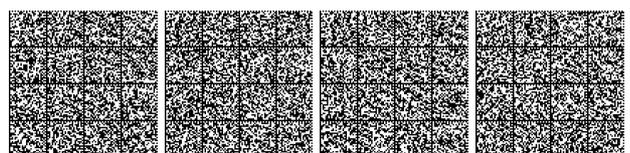
o soggetti di diritto privato per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla *governance* e sulle decisioni relative alle attività proprie della filiale, non sono preso presi in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.

5. Negli organi gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti della OP/AOP.

6. L'OP o l'AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla Regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, o dell'art. 8, comma 5, del presente decreto. Per le filiali partecipate da più OP, l'OP che ne detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale, anche per conto delle altre OP, alla Regione competente, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto. Nei casi di parità di quote o di capitale, la domanda è presentata dall'OP con il più alto VPC. La Regione competente all'accertamento dei requisiti comunica alle Regioni dove hanno eventuale sede altre OP che detengono quote o capitale della filiale. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Le Regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità indicate dal Ministero stesso, l'elenco delle filiali che nell'anno precedente rispondono ai requisiti del presente articolo.

Art. 14.

Elenchi nazionali

1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP riconosciute e lo pubblica sul sito *internet* istituzionale.

2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126 e lo pubblica sul sito *internet* istituzionale.

TITOLO III

GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 15.

Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e Valore della produzione commercializzata

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicato al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Entro il successivo 31 ottobre la compagine sociale deve essere inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 26.

3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.

4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:

a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;

b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.

5. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'art. 31 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.

Il VPC può essere calcolato nella fase di «uscita dalla filiale» purché almeno il 90% delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP, AOP, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni transnazionali di produttori, nonché i loro soci produttori, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7 del regolamento delegato UE n. 2022/126.

6. Le Regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato I al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.

7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento, se non verificato dalla Regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, è verificato dall'organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto annuale totale o di saldo.

8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.

9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la relativa sanzione per gli importi non ammissibili.

Art. 16.

Programmi operativi e modifiche per le annualità successive

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da tre a sette anni, è presentata alla Regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro
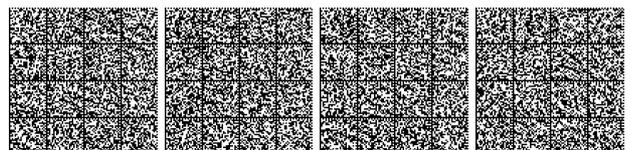
il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.

2. Il programma operativo può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

3. La domanda di modifica dei programmi operativi relativamente agli anni successivi è presentata alla Regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.

4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;

b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato, ad esclusione degli obiettivi che devono essere obbligatoriamente previsti nel programma operativo, come indicato all'art. 50, paragrafo 3, lettere *b)*, *e)* ed *f)* del regolamento (UE) n. 2021/2115;

c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di sette anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.

5. Le Regioni, svolte opportune verifiche e controlli, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al più tardi entro il 20 gennaio la decisione in questione all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno considerato.

Art. 17.

Modifiche in corso d'anno

1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda di modifica al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno ed inoltre su autorizzazione della Regione un'ulteriore domanda di modifica entro il 30 giugno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui all'art. 26, entro il 1° ottobre.

2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

a) l'attuazione parziale dei programmi per motivi debitamente giustificati, non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso. Fatte salve cause di forza maggiore, l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati sono recuperati.

b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:

inserimento o sostituzione di nuovi obiettivi tipi di intervento e/o interventi;

variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che eccede il 25% del corrispondente importo approvato;

c) aumento dell'importo del fondo di esercizio, anche a seguito di modifica del VPC conseguente al riscontro di errori palesi, fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea;

d) inserimento dei tipi di intervento e/o interventi e relative spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale.

3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare:

a) una distinta modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo qualora ne ricorrono le condizioni.

b) specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione delle crisi e gestione del rischio in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

4. Nelle more della decisione della Regione, le OP/AOP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della Regione e previa immediata comunicazione alla Regione stessa, nonché all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.

5. Le Regioni svolgono le opportune verifiche e controlli e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attività e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda.

6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare le operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento già segnalate e controllate dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali operazioni/tipi di spesa non possono essere escluse dalla rendicontazione delle spese.

7. Fatta salva la congruità della spesa e il rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lettera *b)* secondo punto, le modifiche riferibili ad operazioni già approvate nell'ambito di un intervento, che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragra-

fo 2, sono comunicate alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. Se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la Regione non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate.
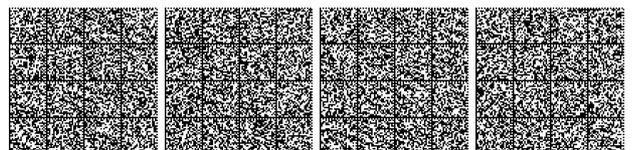
8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate al momento in cui si verificano o, al più tardi, entro il 15 febbraio dell'anno successivo di realizzazione del programma operativo:

a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, ma rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

c) una rimodulazione finanziaria relativamente a:

spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP/AOP aveva inserito solo in quota parte;

assestamenti di spesa per gli interventi già approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari o unità di costo *standard* e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera *b)* secondo trattino.

9. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.

10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle attività realizzate dopo il 31 dicembre.

Art. 18.

Programmi operativi delle AOP

1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 del regolamento UE n. 2021/2115, le AOP possono presentare un programma operativo alla Regione in cui sono riconosciute.

I programmi operativi delle AOP devono contenere almeno gli obiettivi indicati all'art. 50, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 46, le lettere *d)*, *h)* e *J)*.

2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese sono sostenute direttamente dalla stessa e può includere interventi le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e produttori, filiali partecipate al 90% dalle OP ed AOP.

3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'art. 51, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento UE 2021/2115.

4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve essere valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 6 del regolamento UE n. 2021/2115.

In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti.

L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica il comma 5, secondo capoverso del presente articolo.

5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP è calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP è riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.

Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1 secondo capoverso del Reg. UE 2022/126.

6. L'AOP, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve costituire un fondo di esercizio finanziato anche con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato.

Art. 19.

Domande di aiuto

1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'organismo pagatore.

La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti indicati dall'organismo pagatore.

Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione

2. Le richieste di anticipo sono presentate all'organismo pagatore una sola volta entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Le richieste di pagamento parziale sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.

4. Le OP/AOP possono scegliere la modalità della richiesta di aiuto di cui ai commi 2 o 3 per l'annualità di riferimento.

Art. 20.

Aiuto finanziario nazionale

1. Fino al 31 dicembre 2025 le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui all'art. 53 del Regolamento di base, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.

2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle Regioni di cui al comma 1.

3. Le AOP che realizzano un programma operativo unico chiedono l'aiuto nazionale per conto delle OP interessate.

TITOLO IV

TIPI DI INTERVENTO DI PREVENZIONE DELLE CRISI
E GESTIONE DEL RISCHIO NEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 21.

Tipi di intervento applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi uno o più dei seguenti tipi di intervento:

a) creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione;

b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;

c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente o ai fini di adattamento climatici;

d) ritiro dal mercato, ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

e) assicurazione sul raccolto e sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;

f) fornitura di servizi di orientamento (*coaching*) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;

g) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei Paesi terzi;

h) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;

2. In presenza di condizioni di particolare gravità, le Regioni, previa comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare la raccolta verde o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.

Art. 22.

*Destinazione dei prodotti ritirati
dal mercato*

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, lettera *f)* del regolamento di base e dell'art. 27 del regolamento delegato, anche attraverso la trasformazione dei prodotti volta ad agevolare il ritiro. L'entità complessiva del sostegno non supera il limite stabilito dall'art. 26, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126;

b) realizzazione di biomasse a fini energetici;

c) alimentazione animale;

d) trasformazione industriale *no food*, ivi compresa la distillazione in *alcool*;

e) biodegradazione o compostaggio.

2. Le destinazioni di cui alla lettera *e)* del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.

3. Le altre destinazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, devono rispettare le condizioni stabilite dall'art. 19 del regolamento delegato e riguardare prodotti deperibili che non possono essere destinati ad un immagazzinamento duraturo senza l'ausilio della refrigerazione. Pertanto, sono esclusi da questa misura i prodotti ortofrutticoli di cui ai codici *ex* 0802 e 12129200 di cui all'allegato I del decreto.

Art. 23.

Ritiri destinati alla beneficenza

1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica l'art. 52, paragrafo 6, lettera *a)* del regolamento di base solo se conferiti ad Enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.

2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli Enti caritativi riconosciuti.

TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI, PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

Controlli

1. Le Regioni effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio regionale, per:

a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;

b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;

c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo,

d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario;

e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'art. 13.

Altresì, le Regioni effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorché aderenti ad AOP o OP con sede in altre Regioni, su richiesta di queste ultime.

2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:

a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle Regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;

b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.

Altresì, gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorché aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata concorrono a soddisfare la quota minima stabilita dei controlli *in loco*. Sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro, nonché gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli *in loco*.

Sono, altresì, di competenza degli organismi pagatori i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficienza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare che comunque non può essere inferiore al 10%.

3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:

a) la tipologia e le modalità di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 26, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;

b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.

4. Le Regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonché su altri elementi ritenuti necessari.

5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli *in loco* il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati dall'organismo pagatore e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.

6. Le Regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni relative alla verificabilità dei criteri di ammissibilità, alla disponibilità di personale adeguatamente qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti.

7. Una domanda di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto è respinta, integralmente o per la parte delle spese non verificate, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, compresi i suoi soci, impedisce la realizzazione di un controllo *in loco*.

Art. 25.

Autorità incaricata delle comunicazioni

1. L'AGEA è designata quale autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, in attuazione degli articoli da 123 a 138 del regolamento 2021/2115 rispettivamente a:

a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali;

b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto;

c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi.

2. Le Regioni e Province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dal Piano strategico nazionale, le informazioni di propria compe-

tenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.

3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *a)* al Ministero.

Art. 26.

Informatizzazione delle informazioni

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le Regioni, il Ministero, le OP, le AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia nazionale.

2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le province autonome.

3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema informativo:

a) le compagini sociali;

b) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni;

c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle Regioni;

d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.

4. Sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti, Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del presente decreto.

5. Le Regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

In caso di fusioni dovrà essere assicurata la tracciabilità delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.

6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle Regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalità del SIAN, le istanze e le informazioni di cui al comma 3 sono presentate alle rispettive amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle stesse fornite.

Art. 27.

Sanzioni

1. Le eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, sono applicate dalle Regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.

2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla Regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.

3. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2017/891, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si è verificata, il riconoscimento viene revocato.

4. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di operatori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni richieste ai fini della relazione annuale di cui all'art. 134 del regolamento (UE) 2021/2115, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2017/891, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59

5. Qualora, a conclusione del programma operativo, non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 50, paragrafo 7, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento di base, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.

6. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.

7. In caso di interruzione di un programma operativo, l'aiuto ricevuto prima della cessazione del programma operativo viene recuperato. Tuttavia, l'aiuto non è recuperato a condizione che:

a) l'OP/AOP rispetti i criteri di riconoscimento e che gli obiettivi connessi agli interventi previsti dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione e

b) gli investimenti finanziati con il fondo di esercizio siano mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o sue filiali o rispettivi soci almeno fino al termine del periodo di ammortamento.

c) l'adesione della OP ad altra OP riconosciuta, che integra nel proprio programma operativo e porta a termine le attività necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti. Comma 10, art. 27 dm)

8. il comma 7 si applica anche in caso di sospensione volontaria del riconoscimento, revoca del riconoscimento o scioglimento dell'OP o dell'AOP.

9. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni eventualmente richieste dalla regolamentazione unionale.
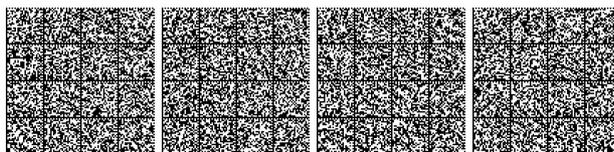
10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Art. 28.

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del decreto.

2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

Art. 29.

Norme finali e transitorie

1. Le OP già riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2017, n. 5927, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto, ovvero di realizzare un valore di produzione commercializzata almeno doppio rispetto al parametro previsto dall'art. 3, comma 4, entro il 30 settembre 2024.

2. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.

3. La data del 30 settembre 2023 di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 16 per la presentazione dei nuovi programmi operativi poliennali e della modifica dei programmi operativi in corso, è prorogata al 20 ottobre 2023. La data del 30 settembre 2023 di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 16 del decreto n. 9194017 del 30 settembre 2020 per la presentazione della modifica dei programmi operativi in corso, è anch'essa prorogata al 20 ottobre 2023.

In ogni caso il termine per l'inserimento delle domande nel sistema operativo di cui all'art. 26, è prorogato al 15 novembre 2023. Le Regioni assumono le determinazioni di competenza entro il 20 gennaio 2024.

4. Al fine di consentire l'adeguamento dei programmi operativi alle disposizioni previste dal decreto e dal decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020, limitatamente al 2024 le Regioni autorizzano le modifiche di cui all'art. 17, comma 1.

5. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponda ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.

Art. 30.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31.

Applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatte salve l'art. 29 paragrafo 1 e quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.

Art. 32.

Abrogazioni

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020 n. 9194017 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2026. Le relative disposizioni continuano ad applicarsi per i programmi operativi approvati sino al 31 dicembre 2022 e che proseguono ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6, lettera *c)* del regolamento (UE) 2021/2117 nonché per i programmi operativi triennali decorrenti dal 1° gennaio 2023 e presentati ed approvati entro il 31 dicembre 2022 ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022 n. 480166 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2024.

Roma, 27 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1496

AVVERTENZA:

Il testo del decreto comprensivo degli allegati è pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20368 .

23A06302

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «neurologia» per l'IRCCS di diritto privato «Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino» di Pavia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «malattie del sistema nervoso centrale e del sistema nervoso periferico», all'IRCCS di diritto privato Fondazione «Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino», con sede legale in Pavia - via Mondino n. 2;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 2193 del 21 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Fondazione Istituto neurologico Casimiro Mondino», codice fiscale e partita IVA 00396070187, ha comunicato, a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «neurologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022;

Vista la nota DGRIC prot. n. 3793 del 24 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «neurologia» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «neurologia» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato Fondazione «Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino», con sede legale in Pavia - via Mondino n. 2, è «neurologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06197

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «riabilitazione» per l'IRCCS di diritto privato «Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB» di Pavia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 aprile 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «medicina del lavoro e della riabilitazione», all'IRCCS di diritto privato «Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB», per le sedi di Pavia - via S. Maugeri n. 10 - sede legale, di Milano - via Camaldoli, di Montescano (PV) - via per Montescano, di Tradate (VA) - via Roncaccio n. 16, di Castel Goffredo (MN) - via Ospedale n. 36, di Lumezzane (BS) - via Mazzini n. 129, di Telese Terme (BN) - via Bagni Vecchi n. 1, di Veruno (NO) - via per Revislate n. 13 e di Bari - via Generale Bellomo n. 73;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1696 del 27 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Istituti clinici scientifici Maugeri», codice fiscale e partita IVA 02631650187, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre
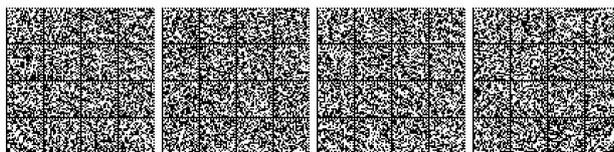
2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «riabilitazione», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 25 aprile 2020;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3876 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «riabilitazione» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «riabilitazione» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 25 aprile 2020 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB», per le sedi di Pavia - via S. Maugeri 10 - sede legale, di Milano - via Camaldoli, di Montescano (PV) - via per Montescano, di Tradate (VA) - via Roncaccio n. 16, di Castel Goffredo (MN) - via Ospedale n. 36, di Lumezzane (BS) - via Mazzini n. 129, di Telese Terme (BN) - via Bagni Vecchi n. 1, di Veruno (NO) - via per Revislate n. 13 e di Bari - via Generale Bellomo n. 73, è «riabilitazione».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06198

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «ortopedia» per l'IRCCS di diritto privato «Istituto Ortopedico Galeazzi» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 marzo 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «malattie dell'apparato locomotore», all'IRCCS di diritto privato «Istituto ortopedico Galeazzi» S.p.a., con sedi a Milano - via Riccardo Galeazzi n. 4 (sede legale e operativa) e via Monreale n. 18 (Istituto clinico San Siro);

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1768 del 30 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Istituto ortopedico Galeazzi», codice fiscale e partita IVA 05849220156, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «ortopedia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 22 marzo 2021;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3871 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «ortopedia» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «ortopedia» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 22 marzo 2021 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Istituto ortopedico Galeazzi» S.p.a., con sedi a Milano - via Riccardo Galeazzi n. 4 (sede legale e operativa) e via Monreale n. 18 (Istituto clinico San Siro), è «ortopedia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06199
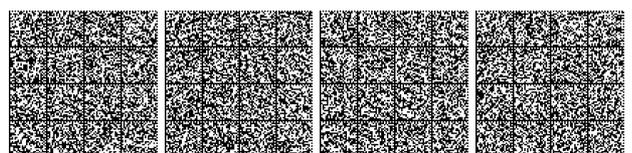
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2023.

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante «Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» e, in particolare, gli articoli 3 e 211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336, recante «Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» ed, in particolare, l'art. 10 che, al comma 1, prevede la costituzione di una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo cui alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, si fa luogo, «su proposta della Commissione scientifica, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute 9 aprile 2008 recante «Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014 recante «Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2018 di ricostituzione della Commissione scientifica di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera del 2 agosto 2023 adottata dalla Commissione scientifica contenente la proposta per l'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali di cui al summenzionato art. 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, così come comunicato dalla stessa Commissione scientifica di cui all'art. 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con note prot. n. 16 dell'8 agosto e prot. n. 17 del 10 agosto 2023;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Tabelle delle malattie professionali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Revisione delle tabelle

1. Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all'art. 1, si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2764
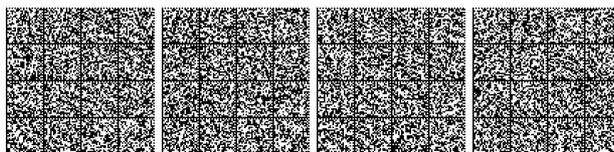
NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA DI CUI ALL'ART. 211 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 5 AL D.P.R. 1124/65)

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
1) MALATTIE DA ARSENICO E COMPOSTI:		
a) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico e composti contenuti nei prodotti biocidi e fitosanitari.	Illimitato
b) EPITELIOMA CUTANEO (C44)		
2) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO:		
a) EPATOPATIA CRONICA TOSSICA (K71)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti inorganici del fosforo contenuti nei prodotti biocidi e fitosanitari.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
3) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI:		
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici contenuti nei prodotti biocidi e fitosanitari.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
4) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DEL BENZENE ED OMOLOGHI:		
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del benzene ed omologhi contenuti nei prodotti biocidi e fitosanitari.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
5) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI DEL RAME:		
a) FIBROSI POLMONARE (J68.4)	Lavorazioni che espongono all'azione di composti del rame contenuti nei prodotti biocidi e fitosanitari.	3 anni
b) EPATOPATIA GRANULOMATOSA (K71.8)		
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
6) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO		

CARBAMMICO E TIOCARBAMMICO		
a) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico contenuti nei prodotti fitosanitari.	6 mesi
7) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO FTALICO:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico contenuti nei prodotti biocidi e fitosanitari.	6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		
8) MALATTIE CAUSATE DA FORMALDEIDE:		
a) ASMA BRONCHIALE ALLERGICO (J45.0)	Lavorazioni di disinfezione in zootecnia che espongono all'azione della formaldeide.	18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
9) MALATTIE CAUSATE DA ZOLFO E ANIDRIDE SOLFOROSA:		
a) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J68.4)	Lavorazioni che espongono all'azione dello zolfo e dell'anidride solforosa.	2 anni
10) MALATTIE CAUSATE DA OLII MINERALI:		
a) DERMATITE FOLLICOLARE (L24.1)	Lavorazioni che espongono all'azione degli olii minerali non raffinati.	6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		
11) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DEL TALLIO		
a) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici del tallio contenuti nei prodotti biocidi e fitosanitari.	3 anni
b) ALOPECIA (L65.9)		6 mesi
12) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23) CAUSATA DA AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
a) derivati degli arilsolfoni	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati degli arilsolfoni.	6 mesi
b) derivati delle diazine e delle triazine	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati delle diazine e triazine.	
c) composti azotati	Lavorazioni che espongono all'azione di composti azotati.	

d) cianocomposti	Lavorazioni che espongono all'azione di cianocomposti.	
e) additivi e coformulanti	Lavorazioni che espongono all'azione di additivi e coformulanti per mangimi in zootecnia	
f) cera d'api, propoli	Lavorazioni di apicoltura.	
g) derivati di piante, bulbi e fiori	Lavorazioni di floricoltura.	
h) composti organici di origine vegetale piretroidi, rotenone, benzoato di benzile	Lavorazioni che espongono all'azione di piretroidi, rotenone, benzoato di benzile.	
i) composti organici del fosforo	lavorazioni che espongono all'azione del triortocresilfosfato	
13) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) CAUSATA DA AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
a) polisolfuro di calcio o di sodio	Lavorazioni che espongono all'azione di polisolfuro di calcio o di sodio.	6 mesi
b) derivati clorurati dell'acido benzoico	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido diclorometossibenzoico.	
c) composti azotati	Lavorazioni che espongono all'azione di composti azotati.	
d) composti organici dello stagno	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici dello stagno.	
e) derivati del dipiridile	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del dipiridile.	
f) solventi organici	Lavorazioni che espongono all'azione di solventi organici.	
14) CLORACNE (L70.8) CAUSATA DA:		
a) derivati clorurati del fenolo e omologhi	Lavorazioni che espongono all'azione di derivati clorurati del fenolo e omologhi	6 mesi
b) derivati clorurati dei composti ammidici (3,4-diclorofenilpropionamide)	Lavorazioni che espongono all'azione di derivati clorurati dei composti ammidici (3,4-diclorofenilpropionamide).	
c) fenossi derivati	Lavorazioni che espongono all'azione di fenossi derivati	

15) ASMA BRONCHIALE (J45.0) CAUSATO DALL'AZIONE DEI SEGUENTI AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
a) Polveri di granaglie	Lavorazioni che espongono a polveri di granaglie	18 mesi
b) Semi di cotone, lino, soia, ricino, girasole	Lavorazioni che espongono a semi di cotone, lino, soia, ricino, girasole.	
c) Pollini da coltivazioni di graminacee, oleacee, composite	Lavorazioni che espongono a pollini da coltivazioni di graminacee, oleacee, composite.	
d) Spore fungine (alternaria, cladosporium, aspergilli, penicilli)	Lavorazioni che espongono a alternaria, cladosporium, aspergilli, penicilli.	
e) Acari (del pollame e delle derrate)	Allevamento di pollame. Produzione latto-casearia.	
f) Derivati animali: dermici (forfora, peli, piume, componenti dermici di animali acquatici), liquidi biologici (sangue e urine), escrementi.	Allevamento di animali.	
16) ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA (J67) CAUSATA DALL'AZIONE DEI SEGUENTI AGENTI:		
a) Actinomiceti termofili	Lavorazioni che espongono ad actinomiceti termofili.	3 anni
b) Miceti	Lavorazioni che espongono a miceti.	
c) Derivati proteici animali	Lavorazioni che espongono a derivati proteici animali.	
17) MALATTIE CAUSATE DALL'AZIONE DELLE RADIAZIONI SOLARI:		
a) CHERATOSI ATTINICA (L57.0)	Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico all'aperto	2 anni
b) EPITELIOMA CUTANEO DELLE SEDI FOTOESPOSTE (C44)		Illimitato
18) IPOACUSIA DA RUMORE (H83.3)		
	Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano l'esposizione personale professionale, quotidiana o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).	4 anni

19) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO:		
a) SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA DITA MANI (I73.0)	Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.	1 anno
b) OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA) (M19.2)		4 anni
c) NEUROPATIE PERIFERICHE DEI NERVI MEDIANO E ULNARE (G56)		2 anni
20) ERNIA DISCALE DEL TRATTO LOMBARE (M51.2)		
	a) Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci.	1 anno
21) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI:		
a) DISTRETTO DELLA SPALLA: TENDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (M75.1); TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY) (M75.3); BORSITE CRONICA (M75.5)	Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza.	2 anni
b) DISTRETTO DEL GOMITO: EPITROCLEITE CRONICA (M77.1); EPICONDILITE CRONICA (M77.0); BORSITE OLECRANICA CRONICA (M70.2)	Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza.	2 anni

c) DISTRETTO DEL POLSO E DELLE DITA: SINDROME DI DE QUERVAIN (M65.4); TENDINITE E PERITENDINITE CRONICHE DEI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA) (M65.8);	Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita.	1 anno
SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0)	Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo.	2 anni

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/65)

MALATTIE (ICD-10)	**LAVORAZIONI**	**Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione**
1) MALATTIE CAUSATE DA ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.4)	Lavorazioni che espongono all'azione della stibina.	1 anno
b) PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA (J63.8)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti.	10 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
2) MALATTIE CAUSATE DA ARSENICO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.4)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'idrogeno arsenicale.	1 anno
b) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico, leghe e composti.	3 anni
c) CHERATOSI PALMO-PLANTARE (L85.1), ULCERE CUTANEE (L98.4), MELANODERMIA (L81.4)		
d) EPATOPATIA CRONICA TOSSICA (K71)		
e) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
f) EPITELIOMA CUTANEO (C44)		
g) ULCERE E PERFORAZIONE DEL SETTO NASALE (J34.8)		3 anni
3) MALATTIE CAUSATE DA BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI) (J63.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti.	10 anni
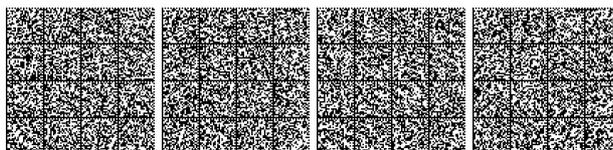
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) GRANULOMI CUTANEI (L92.3)		10 anni
d) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
4) MALATTIE CAUSATE DA CADMIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ENFISEMA POLMONARE (J68.4)	Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti.	6 anni
b) NEFROPATIA TUBULARE CRONICA (N14.3)		3 anni
c) OSTEOMALACIA (M83.8)		6 anni
d) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
5) MALATTIE CAUSATE DA CROMO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE (J34.8)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti.	3 anni
b) DERMATITE ULCERATIVA (L98.4)		
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23.0)		6 mesi
d) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
e) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo esavalente.	Illimitato
6) MALATTIE CAUSATE DA MANGANESE, LEGHE E COMPOSTI:		
a) PARKINSONISMO MANGANICO (G21)	Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti.	10 anni
b) SINDROME PSICO-ORGANICA (F07.9)		4 anni
7) MALATTIE CAUSATE DA MERCURIO, AMALGAME E COMPOSTI:		
a) SINDROME CEREBELLARE-EXTRAPIRAMIDALE (tremore, atassia, diplopia) (G25.9)	Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti.	4 anni
b) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)		
c) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		
d) NEFROPATIA CRONICA (N14.3)		
e) GENGIVOSTOMATITE CRONICA (K05.1)		1 anno

8) MALATTIE CAUSATE DA NICHEL, LEGHE E COMPOSTI:		
a) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23.0)	Lavorazioni che espongono all'azione del nichel, leghe e composti.	6 mesi
b) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
c) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
d) CARCINOMA DELLE CAVITÀ NASALI (C30.0)		
e) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)		
9) MALATTIE CAUSATE DA OSMIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti.	6 mesi
10) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti.	4 anni
b) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)		
c) NEFROPATIA CRONICA (N14.3)		8 anni
d) ANEMIA SATURNINA (D64)		3 anni
e) COLICA SATURNINA (T56.0)		1 anno
11) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE:		
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo tetraetile e tetrametile.	18 mesi
12) MALATTIE CAUSATE DA STAGNO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) STANNOSI (J63.5)	Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti.	5 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
13) MALATTIE CAUSATE DA TALLIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti.	3 anni
b) ALOPECIA (L65.9)		6 mesi
c) NEFROPATIA CRONICA (N14.3)		3 anni

14) MALATTIE CAUSATE DA URANIO E COMPOSTI (effetti non radioattivi)**:**		
a) NEFROPATIA CRONICA TUBULARE (N14.3)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'uranio e composti.	3 anni
15) MALATTIE CAUSATE DA VANADIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ASMA BRONCHIALE (J45.0)	Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti.	18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
16) MALATTIE CAUSATE DA ZINCO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) PNEUMOCONIOSI BENIGNA (J63.8)	Lavorazioni che espongono all'azione dello stearato di zinco.	10 anni
17) MALATTIE CAUSATE DA BROMO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE CRONICA (J42)	Lavorazioni che espongono all'azione del bromo e suoi composti inorganici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
18) MALATTIE CAUSATE DA CLORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE CRONICA (J42)	Lavorazioni che espongono all'azione del cloro e suoi composti inorganici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
19) MALATTIE CAUSATE DA IODIO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE CRONICA (J42)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dello iodio e suoi composti inorganici.	6 mesi
20) MALATTIE CAUSATE DA FLUORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE CRONICA (J42)		3 anni

b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione del fluoro e suoi composti inorganici.	6 mesi
c) OSTEOFLUOROSI (M85.1)		3 anni
21) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO:		
a) NECROSI DEL MASCELLARE (K10.2)	lavorazione che espongono all'azione dei composti inorganici del fosforo.	6 anni
b) EPATOPATIA CRONICA TOSSICA (K71)		2 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
22) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO SOLFORICO:		
a) BLEFAROCONGIUNTIVITE CRONICA (H10.5)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido solforico.	1 anno
b) EROSIONI DENTARIE (K03.2)		
c) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J68.4)		6 anni
d) RINOFARINGITE CRONICA (J31.1)		3 anni
e) LARINGITE CRONICA (J37.0)		
23) MALATTIE CAUSATE DA ESPOSIZIONE A NEBBIE E VAPORI DI ACIDO SOLFORICO E ALTRI ACIDI INORGANICI FORTI:		
a) TUMORE MALIGNO DELLA LARINGE (C32)	Lavorazioni che espongono all'azione di nebbie e vapori di acido solforico e di altri acidi inorganici forti.	illimitato
b) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		
24) MALATTIE CAUSATE DA SOLFURO DI CARBONIO:		
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio.	3 anni
b) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		
c) VASCULOPATIA CORONARICA (I25.1)		4 anni
d) VASCULOPATIA CEREBRALE (I67.2)		8 anni
e) VASCULOPATIA ARTI INFERIORI (I70.2)		4 anni
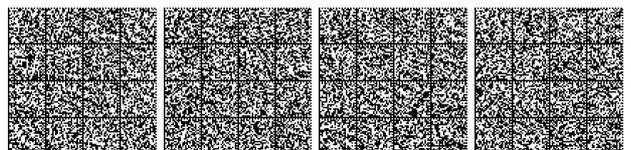
f) NEFROANGIOSCLEROSI (I12.9)		
g) VASCULOPATIA RETINICA (I70.8)		
25) MALATTIE CAUSATE DA n-ESANO E ALTRI SOLVENTI CONTENENTI IDROCARBURI ALIFATICI LINEARI E CICLICI:		
a) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del n-esano.	3 anni
b) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione del n-esano e altri solventi contenenti idrocarburi alifatici lineari e ciclici.	
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO: LEUCEMIA LINFATICA (C91) E LEUCEMIA MIELOIDE (C92)	Lavorazioni che espongono all'azione del butadiene	Illimitato
26) MALATTIE CAUSATE DA ETERE DI PETROLIO:		
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'etere di petrolio.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
27) MALATTIE CAUSATE DA ACQUA RAGIA MINERALE (WHITE SPIRIT):		
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acqua ragia minerale.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
28) MALATTIE CAUSATE DA IDROCARBURI AROMATICI MONONUCLEARI:		
a) ANEMIA APLASTICA (D61.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del benzene.	3 anni
b) LEUCEMIA ACUTA NON LINFATICA (C92.0)		Illimitato
c) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici mononucleari.	3 anni

d) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
29) MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI CANCEROGENI:		
a) TUMORE MALIGNO DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi policiclici aromatici: • Gassificazione del carbone • Liquefazione del carbone fossile • Produzione di coke • Impiego di pece di catrame di carbon fossile • Produzione dell'alluminio mediante elettrolisi con processo Söderberg o con l'anodo precotto • Esposizione a particolato carbonioso "fuliggine" • Fonderia del ferro e dell'acciaio.	Illimitato
b) EPITELIOMA CUTANEO (C44)	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi policiclici aromatici: • Impiego di catrame di carbone fossile • Impiego di pece di catrame di carbon fossile • Estrazione e impiego di olio di scisto • Impiego di olii minerali non trattati o blandamente trattati come lubrificanti od olii da taglio • Esposizione a particolato carbonioso "fuliggine".	Illimitato
c) TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA COMPRESI GLI STATI PRECANCEROSI (C67)	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi policiclici aromatici: • Gassificazione del carbone • Produzione dell'alluminio mediante elettrolisi con processo Söderberg o con l'anodo precotto.	Illimitato
30) MALATTIE CAUSATE DA CLORURO DI VINILE:		

a) ACROOSTEOLISI FALANGI UNGUEALI DELLE MANI E DEI PIEDI (M89.5)	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di vinile.	3 anni
b) SINDROME RAYNAUD-SIMILE DELLE MANI E DEI PIEDI (I73.0)		
c) EPATOPATIA FIBROTICA (K71.7)		10 anni
d) ANGIOSARCOMA EPATICO (C22.3)		Illimitato
e) EPATOCARCINOMA (C22.0)		
31) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI (escluso il cloruro di vinile):		
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) EPATOPATIA CRONICA TOSSICA (K71)		3 anni
32) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI AROMATICI:		-
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi aromatici.	3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
33) MALATTIE CAUSATE DA TERPENI:		
a) ASMA BRONCHIALE (J45.0)	Lavorazioni che espongono all'azione di essenza di trementina, limonene e altri terpeni.	18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
34) MALATTIE CAUSATE DA AMMINE ALIFATICHE E DERIVATI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione delle ammine alifatiche e derivati.	6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		
c) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
35) MALATTIE CAUSATE DA AMMINE AROMATICHE E DERIVATI:		

a) EMOPATIA DA METAEMOGLOBINEMIA (D74.8)	Lavorazioni che espongono all'azione delle ammine aromatiche e derivati.	1 anno
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ASMA BRONCHIALE (J45.0)	Lavorazioni che espongono all'azione della parafenilendiamina.	18 mesi
d) TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA compresi gli stati precancerosi (C67)	Lavorazioni che espongono all'azione delle ammine aromatiche cancerogene.	Illimitato
36) MALATTIE CAUSATE DA AMMIDI:		-
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione delle ammidi.	6 mesi
b) EPATOPATIA CRONICA TOSSICA (K71)		3 anni
c) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione della acrilamide.	
d) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)		
37) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI, ISOCIANATI:		
a) ASMA BRONCHIALE (J45.0)	Lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati.	18 mesi
b) ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA (J67)		3 anni
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
d) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, cianuri, nitrili, isocianati e resine poliuretaniche.	
38) MALATTIE CAUSATE DA CHETONI E DERIVATI ALOGENATI:		
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del metil-n-butil chetone (MBK).	3 anni
39) MALATTIE CAUSATE DA ALDEIDI E DERIVATI:		
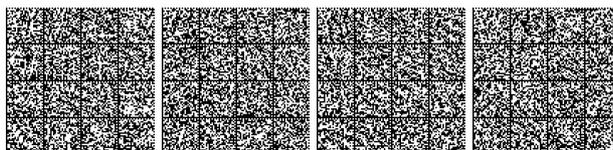
a) TUMORE MALIGNO DEL NASOFARINGE (C11)	Lavorazioni che espongono all'azione della formaldeide.	Illimitato
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione di aldeidi e derivati.	6 mesi
c)DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		
40) MALATTIE CAUSATE DA CHINONI E DERIVATI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione di chinoni e derivati.	6 mesi
b) CHERATITE (H16)		1 anno
c) LEUCODERMIA (VITILIGO) (L81.5)		3 anni
41) MALATTIE CAUSATE DA ALCOLI, TIOLI E DERIVATI ALIFATICI E AROMATICI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione di alcoli, tioli e derivati alifatici e aromatici.	6 mesi
b) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)		3 anni
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'alcol isopropilico.	6 mesi
42) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PER LA PRODUZIONE DI ALCOL ISOPROPILICO:		
a) CARCINOMA DELLE CAVITA' NASALI (C30.0)	Lavorazioni che espongono alla produzione di alcol isopropilico con il processo dell'acido forte.	Illimitato
b) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)		
43) MALATTIE CAUSATE DA ETERI E LORO DERIVATI:		
a) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione di eteri e loro derivati.	3 anni
b) TUMORE MALIGNO DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono all'azione del bisclorometiletere e del clorometiletere.	Illimitato
44) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO CARBAMMICO, ACIDO TIOCARBAMMICO, CARBAMMATI, TIOCARBAMMATI:		

a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione di acido carbammico, carbammati, tiocarbammati.	6 mesi
45) MALATTIE CAUSATE DA ESTERI ORGANICI E DERIVATI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione di esteri organici e derivati.	6 mesi
46) MALATTIE CAUSATE DA ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO:		
a) CRISI ANGINOSE (I20)	Lavorazioni che espongono all'azione del nitroglicole.	6 mesi
b) ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (G92) c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione di esteri organici dell'acido nitrico.	
47) ASMA BRONCHIALE (J45.0) CAUSATO DALL'AZIONE DEI SEGUENTI AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
a) Polveri o farine di cereali	Trasporto, immagazzinamento e lavorazioni che espongono a polveri o farine di cereali.	18 mesi
b) Semi di soia, ricino, caffè verde, carrube	Trasporto, immagazzinamento e utilizzo dei semi di soia, ricino, caffè verde, carrube.	
c) Polveri di legno	Lavorazioni che espongono a polveri di legno allergizzanti.	
d) Enzimi	Lavorazioni che espongono agli enzimi papaina, pepsina, bromelina, pancreatina, subtilisina, tripsina, amilasi.	
e) Lattice	Produzione ed utilizzo di articoli in lattice.	
f) Gomma Arabica	Lavorazioni che espongono alla gomma arabica comprese quelle della industria farmaceutica, dolciaria, cosmetica, tipografica.	

g) Derivati animali: dermici (forfora, peli, piume, componenti dermici di animali acquatici), liquidi biologici (sangue e urine), escrementi.	Allevamento, addestramento, accudienza e custodia di animali. Attività veterinaria. Attività di laboratorio che espongono a derivati animali. Concerie e pelliccerie. Macellazione.	
h) Acari (delle derrate e del pollame)	Allevamento e macellazione aviaria**.** Produzione latto-casearia.	
i) Miceti	Lavorazioni che espongono a miceti comprese quelle del legno, delle granaglie, di prodotti alimentari.	
l) Prepolimeri, oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche	Produzione ed impiego di resine sintetiche.	
m) Metalli (platino, cobalto, palladio)	Lavorazioni che espongono a platino, cobalto, palladio e composti.	
n) Colofonia	Lavorazioni che espongono a colofonia compresa la microsaldatura e quelle dell'industria dei fiammiferi, della produzione ed impiego di vernici, di colle per carta, di mastice, di gomma.	
o) Persolfati	Lavorazioni che espongono a persolfati comprese quelle dell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica. Produzione ed impiego di agenti sbiancanti.	
p) Farmaci	Esposizione a farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi) ad azione allergizzante nell'industria farmaceutica e nelle attività sanitarie e veterinarie. Produzione ed impiego di mangimi additivati con farmaci.	
q) Anidridi (ftalica, maleica, trimellitica)	Lavorazioni che espongono alle anidridi ftalica, maleica, trimellitica.	

48) ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA (J67) CAUSATA DALL'AZIONE DEI SEGUENTI AGENTI:		
a) Actinomiceti termofili	Lavorazioni che espongono ad actinomiceti termofili o miceti: la produzione di carta e cartone, la produzione di birra e malto, la produzione di manufatti in legno, la produzione di manufatti in sughero, la spazzolatura di prodotti caseari e/o salumi, la manipolazione e stoccaggio di granaglie, la produzione di zucchero di canna.	3 anni
b) Miceti		
c) Derivati proteici animali	Lavorazioni che espongono a derivati proteici animali.	
d) Olii minerali emulsionati contaminati da agenti biologici	Lavorazioni che espongono ad olii minerali emulsionati contaminati da agenti biologici.	
49) ANTRACOSI (J60)		
	Lavorazioni che espongono all'azione della polvere di carbone.	20 anni
50) BARITOSI (J63.8)		
	Lavorazioni che espongono all'azione della polvere di bario.	10 anni
51) SIDEROSI (J63.4)		
	Lavorazioni che espongono alla inalazione di ossidi di ferro, molitura, rettificazione di ferro o acciaio.	10 anni
52) PNEUMOCONIOSI DA POLVERI DI PIETRA POMICE (LIPAROSI) (J62.8)		
	Estrazione, trattamento, lavorazione e utilizzo della pomice.	20 anni
53) MALATTIE DA ASBESTO (esclusa l'asbestosi):		
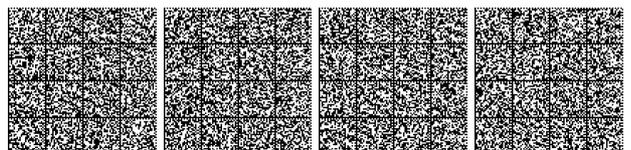
a) PLACCHE O ISPESSIMENTI PLEURICI CON O SENZA ATELETTASIA ROTONDA (J92)	Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto.	Illimitato
b) MESOTELIOMA MALIGNO PLEURICO (C45.0)		
c) MESOTELIOMA MALIGNO PERICARDICO (C45.2)		
d) MESOTELIOMA MALIGNO PERITONEALE (C45.1)		
e) MESOTELIOMA MALIGNO DELLA TUNICA VAGINALE DEL TESTICOLO (C45.7)		
f) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		
g) TUMORE MALIGNO DELLA LARINGE (C32)		
h) TUMORE MALIGNO DELL'OVAIO (C56)		
54) MALATTIE DA ERIONITE:		
a) PLACCHE O ISPESSIMENTI PLEURICI (J92)	Estrazione e utilizzazione dell'erionite.	Illimitato
b) MESOTELIOMA MALIGNO PLEURICO (C45.0)		
c) MESOTELIOMA MALIGNO PERITONEALE (C45.1)		
55) PNEUMOCONIOSI DA TALCO (TALCOSI) (J62.0)		
	Estrazione e utilizzazione del talco.	20 anni
56) PNEUMOCONIOSI DA MICA (J63.8)		
	Estrazione e utilizzazione della mica.	20 anni
57) PNEUMOCONIOSI DA CAOLINO (J63.8)		
	Estrazione e utilizzazione del caolino.	20 anni
58) PNEUMOCONIOSI DA POLVERI DI SILICATI DEL TIPO ARGILLE (J63.8)		
	Produzione e utilizzo di terre di follone, bentonite, attapulgite.	20 anni
59) MALATTIE CAUSATE DA POLVERI E FUMI DI ALLUMINIO:		

a) FIBROSI POLMONARE DA POLVERI DI ALLUMINIO (J68.4)	Fabbricazione degli esplosivi con fini polveri di alluminio (polveri "piro").	20 anni
b) PNEUMOCONIOSI BENIGNA (ALLUMINOSI) (J63.0)	Lavorazioni che espongono all'inalazione di polveri e fumi di alluminio.	10 anni
60) MALATTIE CAUSATE DA METALLI DURI (CARBURI METALLICI SINTERIZZATI):		
a) FIBROSI POLMONARE (J68.4)	a) Produzione di oggetti in metallo duro (utensili e mole diamantate). b) Fabbricazione di manufatti metallo-ceramici. c) Affilatura di utensili in metallo duro. d) Manipolazione di materiali in polvere prima della sinterizzazione.	20 anni
61) BISSINOSI (J66.0)		
	Lavorazione delle fibre tessili vegetali allo stato grezzo nelle prime fasi della lavorazione (apritura, mischia, battitura, cardatura).	3 anni
62) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J68.4)		

	a) Lavorazioni di scavo e smarino nel sottosuolo. b) Produzione di soda, potassa caustica, calce viva. c) Insaccamento e travaso del cemento sfuso. d) Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie. e) Lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce. f) Lavorazioni che espongono all'inalazione di polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali. g) Fusione artigianale e artistica del vetro. h) Lavorazioni che espongono all'azione dell'ammoniaca. i) Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico. l) Lavorazioni che espongono all'azione dell'anidride solforosa. m) Lavorazioni che espongono all'azione degli acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati. n) Lavorazioni che espongono all'azione di ossidi di azoto. o) Lavorazioni industriali che espongono all'azione dell'ozono. p) Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene.	6 anni
63) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DA POLVERI DI LEGNO:		
a) CARCINOMA DELLE CAVITA' NASALI (C30.0)	Lavorazioni che espongono all'azione delle polveri di legno.	Illimitato
b) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)		

c) CARCINOMA DEL NASOFARINGE (C11)		
64) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DA POLVERI DI CUOIO:		
a) CARCINOMA DELLE CAVITA' NASALI (C30.0)	Lavorazioni che espongono all'azione delle polveri di cuoio.	Illimitato
b) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)		
65) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23) CAUSATA DA AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
a) Cemento	Lavorazioni che espongono all'azione del cemento.	6 mesi
b) Metalli non compresi in altre voci	Lavorazioni che espongono all'azione del cobalto, oro, rame, platino, loro leghe e composti.	
c) Resine naturali (colofonia, gommalacca, lattice, essenza di trementina)	Lavorazioni che espongono all'azione di resine naturali e utilizzo di guanti o altri presidi in lattice.	
d) Resine artificiali (epossidiche, fenoliche, fenolformaldeidiche, acriliche, melaminiche)	Produzione e utilizzo di resine artificiali.	
e) Perossido di benzoile	Lavorazioni che espongono all'azione del perossido di benzoile.	
f)) Glicole etilenico e propilenico	Lavorazioni che espongono all'azione dei glicoli (etilenico e propilenico).	
g) Idrazine	Lavorazioni che espongono all'azione delle idrazine.	
h) Coloranti organici e tinture a base di parafenilen-diamina, paratoluendiamina, para-aminofenolo	Lavorazioni che comportano l'utilizzo di coloranti - tinture a base di parafenilendiamina, paratoluendiamina, para-aminofenolo.	
i) Additivi della gomma (ditiocarbammati, mercaptobenzotiazolo, tiurami, esametilentetramina, difenilguanidina, parafenilendiammina e suoi derivati)	Produzione e utilizzo di manufatti in gomma.	
l) Disinfettanti e detergenti contenenti coformulanti allergizzanti	Lavorazioni che espongono all'azione di disinfettanti e detergenti contenenti coformulanti allergizzanti.	

m) Chemioterapici, antibiotici	Manipolazione di chemioterapici, antibiotici.	
n) Derivati di piante e fiori ad azione allergizzante	Lavorazioni che espongono all'azione di derivati di piante e fiori.	
o) Fluidi lubrorefrigeranti	Lavorazioni che espongono all'azione di fluidi lubrorefrigeranti.	
p) Composti organici del fosforo	Lavorazioni che espongono all'azione del tri-orto-cresilfosfato	
q) Derivati di origine animale ad azione allergizzante	Lavorazioni che espongono all'azione di derivati di origine animale allergizzanti.	
66) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) CAUSATA DA AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI		
	Lavorazioni che espongono all'azione di agenti chimici ossidanti, disidratanti, precipitanti, cheratolitici, cheratogenici, delipidizzanti; all'azione di agenti urticanti di origine vegetale o animale.	6 mesi
67) DERMATITE FOLLICOLARE DA OLII MINERALI (L24.1)		
	Lavorazioni che espongono all'azione di olii minerali non raffinati.	6 mesi
68) CLORACNE (L70.8)		
	Lavorazioni che espongono all'azione di composti aromatici alogenati (diossine, cloronaftaline e difenil-policlorurati).	6 mesi
69) DERMATITE IRRITATIVA DA FIBRE DI VETRO (L24)		
	Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di vetro.	6 mesi
70) DERMATITE IRRITATIVA O MISTA DA MALTA CEMENTIZIA E CALCESTRUZZO (L24)		
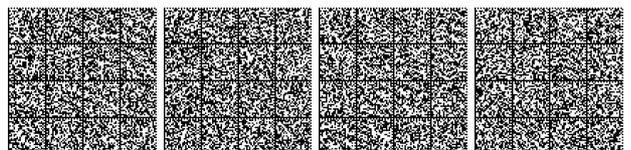
	Lavorazioni che espongono all'azione della malta cementizia e del calcestruzzo.	6 mesi
71) IPOACUSIA DA RUMORE (H83.3)		
	Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico:	4 anni
	a) martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici.	
	b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri.	
	c) martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri).	
	d) punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici.	
	e) prova al banco dei motori a combustione interna.	
	f) prova dei motori a reazione e a turboelica.	
	g) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clinker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione.	
	h) fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni.	
	i) filatura, torcitura e ritorcitura di filati; tessitura ai telai a navetta.	
	j) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame.	
	k) perforazioni con martelli pneumatici.	
	l) avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione.	

	m) conduzioni di forni elettrici ad arco.	
	n) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti.	
	o) sbavatura in fonderia con mole.	
	p) formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio.	
	q) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies.	
	r) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa.	
	s) stampaggio di vetro cavo.	
	t) prova di armi da fuoco.	
	u) conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo.	
	v) conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi e delle imbarcazioni per pesca professionale.	
	w) Altre Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).	
72) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO:		
a) SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA DITA MANI (I73.0)	Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.	1 anno
b) OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA) (M19.2)		4 anni
c) NEUROPATIE PERIFERICHE DEI NERVI MEDIANO E ULNARE (G56)		2 anni

73) ERNIA DISCALE DEL TRATTO LOMBARE (M51.2)		
	a) Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci.	1 anno
74) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:		
a) DISTRETTO DELLA SPALLA: TENDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (M75.1); TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY) (M75.3); BORSITE CRONICA (M75.5)	Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza.	2 anni
b) DISTRETTO DEL GOMITO: EPITROCLEITE CRONICA (M77.1); EPICONDILITE CRONICA (M77.0); BORSITE OLECRANICA CRONICA (M70.2)	Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza.	2 anni
c) DISTRETTO DEL POLSO E DELLE DITA: SINDROME DI DE QUERVAIN (M65.4); TENDINITE E PERITENDINITE CRONICHE DEI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA) (M65.8);	Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita.	1 anno

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0);	Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo.	2 anni
75) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GINOCCHIO:		
a) BORSITE CRONICA (M70.4)	Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, con appoggio prolungato sul ginocchio.	2 anni
b) TENDINOPATIA DEGENERATIVA DEL QUADRICIPITE FEMORALE (M76.8)	Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue.	
c) MENISCOPATIA DEGENERATIVA (M23.3)		
76) MALATTIE CAUSATE DA LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE:		
a) OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI PALOMBARI) (M90.3)	Lavori subacquei ed in camere iperbariche.	10 anni
77) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI IONIZZANTI:		
a) RADIODERMITE (L58.1)	Lavorazioni che espongono all'azione delle radiazioni ionizzanti.	1 anno
b) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.8)		2 anni
c) TUMORE MALIGNO DELLA TIROIDE (C73)		Illimitato
d) TUMORE MALIGNO DEL POLMONE (C34)		
e) TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA (C50)		
f) TUMORE MALIGNO DELLO STOMACO (C16)		
g) TUMORE MALIGNO DEL COLON (C18)		
h) CARCINOMA BASOCELLULARE (C44)		
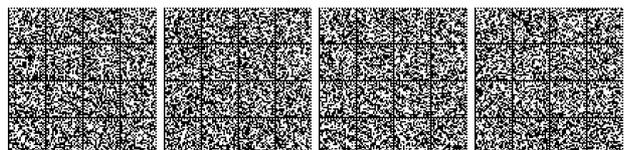
i) LEUCEMIE (C92-95) ESCLUSA LEUCEMIA LINFATICA CRONICA (C91.0)		
78) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONE LASER:		
a) LESIONI RETINICHE (H35.9)	Lavorazioni che espongono all'azione delle radiazioni laser di classe 4.	2 anni
b) LESIONI DELLA CORNEA (H18.9)		
c) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.8)		
d) OPACITA' DEL CORPO VITREO (H43.3)		
79) MALATTIE CAUSATE DALL'AZIONE DELLE RADIAZIONI INFRAROSSE:		
a) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.8)	Lavorazioni di fusione del vetro e dei metalli. Lavorazioni su masse incandescenti.	2 anni
b) ERITEMA PERMANENTE (L59.0)		
80) MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE:		
a) CHERATOSI ATTINICA (L57.0)	Lavorazioni che espongono all'azione delle radiazioni ultraviolette. Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che espongono a radiazione solare	2 anni
b) EPITELIOMA CUTANEO DELLE SEDI FOTOESPOSTE (C44)		Illimitato
81) MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE A RADON:		
a) TUMORE MALIGNO DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono all'azione del radon in ambiente sotterraneo.	Illimitato

23A06309

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 novembre 2023.

Rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento n. 77: «Manutenzione straordinaria della viabilità municipale», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Ordinanza n. 24).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 423, dispone che: «Il Programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il Programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. [*omissis*]. Il Programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. [*omissis*]»;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 425-*bis*, introdotto dall'art. 31, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dispone che, in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a Piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la Basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel Programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, dispone che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel Programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario straordinario;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 che ha approvato il Programma dettaglia-

to degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato»); di cui ai seguenti allegati:

a) allegato 1, recante «Elenco e schede degli interventi del Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

b) allegato 2, riguardante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR;

Visti:

il comma 4 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone che «Le schede di cui all'allegato 1 individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420, dell'art. 1, della legge n. 234, del 2021, e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. Le schede di cui all'allegato 1 riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, e, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché, ove dovuta, l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società "Giubileo 2025" [*omissis*];

il comma 5 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone che «Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel Programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea»;

l'art. 9 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 che, al comma 1, dispone che «in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nel menzionato allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali»;

Considerato che:

nel suddetto Programma dettagliato figura l'intervento n. 77 – «Manutenzione straordinaria della viabilità municipale», rispetto al quale è previsto uno stanziamento di risorse finanziarie pari ad euro 45 milioni, e per il quale Roma Capitale svolge le funzioni di soggetto proponente ed attuatore, mentre società Giubileo 2025 S.p.a. assolve alla funzione di stazione appaltante;

l'intervento si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale della città al fine di efficientare ed ottimizzare la viabilità urbana ed extraurbana dell'intero territorio romano che agevolerà la fruibilità e gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti che giungeranno a Roma;

le attività programmate nell'intervento 77 del Programma dettagliato interesseranno in modo diffuso la rete viaria locale, di competenza municipale, con interventi di manutenzione/rifacimento dell'intera pavimentazione stradale principalmente in conglomerato bituminoso, comprensivi della pulizia e della verifica di funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie), del rifacimento della segnaletica stradale e dello sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza stradali;

ognuno dei quindici Municipi di Roma Capitale si occuperà del rifacimento della viabilità municipale di rispettiva competenza, con particolare attenzione agli assi viari di collegamento interlocale ed *inter*-quartiere;

l'importo dell'intervento sarà equamente distribuito tra i quindici Municipi di Roma Capitale, con un importo complessivo per ciascuna struttura territoriale pari a 3 milioni di euro;

Atteso che:

ad esito delle interlocuzioni intervenute con i rappresentanti [ndr specificare meglio] di Roma Capitale, della società Giubileo 2025 S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze è emersa la necessità di scindere l'intervento *de quo* in quindici singoli interventi, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili connessi all'esecuzione delle opere ed evitare che eventuali difficoltà procedimentali sopravvenute relative ad un singolo Municipio possano ripercuotersi sul regolare svolgimento complessivo dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma generale;

si rende quindi opportuno intervenire separatamente per i quindici Municipi in cui è amministrativamente articolato il territorio di Roma Capitale attraverso la suddivisione delle attività di cui all'intervento n. 77 in quindici singoli interventi, sia al fine di:

consentire di distinguere i singoli cronoprogrammi finanziari e procedurali, anche in ragione dei diversi stadi di progettazione e/o realizzazione delle opere;

semplificare le attività amministrativo-contabili, altrimenti di difficile gestione in modalità congiunta in sede di monitoraggio e rendicontazione;

la diversificazione in quindici interventi consentirà, inoltre, una maggiore efficienza in termini di articolazione temporale delle attività nonché delle correlate procedure di affidamento e di esecuzione lavori;

Atteso, altresì, che la rimodulazione dell'intervento n. 77, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che non incide sull'importo originariamente stanziato pari ad euro 45 milioni, comporta la creazione dei seguenti quindici nuovi interventi:

Municipio	ID DPCM 8.6.23	Intervento	Costo Intervento	Risorse Giubileo	Altri Finanziamenti
1	77 a	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio I	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
2	77 b	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio II	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
3	77 c	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio III	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
4	77 d	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio IV	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
5	77 e	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio V	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
6	77 f	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio VI	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
7	77 g	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio VII	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
8	77 h	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio VIII	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
9	77 i	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio IX	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
10	77 l	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio X	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
11	77 m	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XI	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
12	77 n	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XII	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
13	77 o	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XIII	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
14	77 p	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XIV	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
15	77 q	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XV	3.000.000,00	3.000.000,00	NO

Rilevato che il disposto di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, espressamente prevede la possibilità che gli interventi di cui all'allegato 1 «vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali»;

Dato atto:

che il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM2532 del 18 settembre 2023, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato il proprio assenso con nota prot. n. 45872 del 3 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM3226;

dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione dell'intervento in oggetto effettuata dal Commissario straordinario in occasione della riunione del 2 agosto 2023 della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

per quanto espresso in narrativa e nei considerata;

Dispone:

1) la rimodulazione *ex* comma 1, lettera *b)*, dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento 77 «Manutenzione straordinaria della viabilità municipale» del Programma dettagliato, nei quindici interventi di seguito elencati, senza alterazione dell'importo di euro 45 milioni originariamente stanziato:

Municipio	ID DPCM 8.6.2023	Intervento	Costo Intervento	Risorse Giubileo	Altri Finanziamenti
1	77 a	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio I	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
2	77 b	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio II	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
3	77 c	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio III	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
4	77 d	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio IV	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
5	77 e	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio V	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
6	77 f	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio VI	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
7	77 g	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio VII	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
8	77 h	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio VIII	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
9	77 i	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio IX	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
10	77 l	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio X	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
11	77 m	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XI	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
12	77 n	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XII	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
13	77 o	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XIII	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
14	77 p	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XIV	3.000.000,00	3.000.000,00	NO
15	77 q	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio XV	3.000.000,00	3.000.000,00	NO

2) l'approvazione delle schede relative agli interventi, come rimodulati ed elencati al precedente punto 1), trasmesse dai Municipi di Roma Capitale, allegate alla presente ordinanza, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che sostituiscono la scheda dell'intervento 77 contenuta nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

3) di dare atto che le rimodulazioni degli interventi disposte con il presente provvedimento saranno incluse nel prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante il Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

5) la trasmissione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Cabina di coordinamento prevista all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 7 novembre 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (comune.roma.it).

23A06306

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 novembre 2023.

Rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento n. 159: «La partecipazione dei municipi al Giubileo - Un'opera in ciascun Municipio», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Ordinanza n. 25).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 423, dispone che: «Il Programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il Programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. [*omissis*]. Il Programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. [*omissis*]»;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 425-*bis*, introdotto dall'art. 31, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dispone che, in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a Piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la Basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel Programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, dispone che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel Programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario straordinario;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che ha approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato») di cui ai seguenti allegati:

a) allegato 1, recante «Elenco e schede degli interventi del Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

b) allegato 2, riguardante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR;

Visti:

il comma 4 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone che «Le schede di cui all'allegato 1 individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420, dell'art. 1, della legge n. 234 del 2021, e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. Le schede di cui all'allegato 1 riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, e, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché, ove dovuta, l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società "Giubileo 2025" [*omissis*];

il comma 5 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone che «Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel Programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea»;

l'art. 9 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 che, al comma 1, dispone che «in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nel menzionato allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali»;

Considerato che:

nel suddetto Programma dettagliato figura l'intervento n. 159 «La partecipazione dei Municipi al Giubileo – Un'opera in ciascun Municipio», rispetto al quale è previsto uno stanziamento di risorse finanziarie pari ad euro 15 milioni, e per il quale Roma Capitale, nella propria articolazione in quindici Municipi, svolge le funzioni di soggetto proponente ed attuatore, mentre società Giubileo 2025 S.p.a. assolve alla funzione di stazione appaltante;

l'intervento si sostanzia nella realizzazione di un'opera da realizzarsi in ciascun Municipio, fino alla concorrenza dell'importo complessivo stanziato pari ad 1 milione di euro per ciascun Municipio, mediante l'esecuzione di interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria di edifici, aree verdi già esistenti o da realizzare *ex novo*, purché anch'essi recanti una valenza descrittivo identitaria dei luoghi in cui gli stessi compendi si collocano;

Atteso che:

ad esito delle interlocuzioni intervenute con i rappresentanti delle strutture competenti di Roma Capitale, e, in particolare, dell'Assessorato al decentramento e dei Municipi di Roma Capitale, della società Giubileo 2025 S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze è emersa la necessità di scindere l'intervento *de quo* in quindici singoli interventi, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili connessi all'esecuzione delle opere ed evitare che eventuali difficoltà procedimentali sopravvenute relative ad un singolo Municipio possano ripercuotersi sul regolare svolgimento complessivo dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma generale;

si rende quindi opportuno intervenire separatamente per i quindici Municipi in cui è amministrativamente articolato il territorio di Roma Capitale attraverso la suddivisione delle attività di cui all'intervento n. 159 in quindici singoli interventi, sia al fine di:

consentire di distinguere i singoli cronoprogrammi finanziari e procedurali, anche in ragione dei diversi stadi di progettazione e/o realizzazione delle opere;

semplificare le attività amministrativo-contabili, altrimenti di difficile gestione in modalità congiunta in sede di monitoraggio e rendicontazione;

la diversificazione in quindici interventi consentirà, inoltre, una maggiore efficienza in termini di articolazione temporale delle attività nonché delle correlate procedure di affidamento e di esecuzione lavori;

Atteso, altresì, che:

la rimodulazione dell'intervento n. 159, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che non incide sull'importo originariamente stanziato pari ad euro 15 milioni, comporta la creazione dei seguenti quindici nuovi interventi:

Id	Denominazione Intervento	Soggetto attuatore	Costo Intervento	Risorse Giubileo	Altre fonti finanziarie
159.a	Riqualificazione di Piazza della Moretta	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.b	Riqualificazione del quartiere Coppedè	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.c	Recupero immobile via Monte Fascia, 18/20 per Agenzia Sociale per l'abitare	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.d	Riqualificazione, adeguamento impiantistico e valorizzazione degli spazi esterni del Centro Culturale «Gabriella Ferri»	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.e	Riqualificazione a spazio espositivo piano terra fabbricato via Acqua Bullicante 28	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.f	Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.g	Polo Culturale Raffaello in Via Tuscolana n. 1111: recupero e valorizzazione dell'edificio dell'ex palestra	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.h	Riqualificazione del Mercato Rionale di via Santa Galla	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.i	Rifunzionalizzazione e realizzazione di una piazza pubblica nell'area compresa tra via di Trigoria, via Jader Jacobelli e via Giancarlo Vigorelli	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.l	Restauro conservativo e messa in sicurezza della torretta quadrata del Palazzo del Governatorato in Piazza della Stazione Vecchia	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.m	Rigenerazione con efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche del Centro Sociale Anziani «Liliana Toti», già Parrocchietta	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.n	Riqualificazione del Mercato Rionale Niccolini «Monteverde Vecchio»	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.o	Sistemazione area esterna Auditorium Albergotti	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.p	Realizzazione Centro Polivalente «Rino di Vito»	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	
159.q	Lavori di riqualificazione Parco Cardinale Eugène Tisserant: Giusto tra le Nazioni	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	

il disposto di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, espressamente prevede la possibilità che gli interventi di cui all'allegato 1 «vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali»;

Dato atto:

che il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM2532 del 18 settembre 2023, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato il proprio assenso con nota prot. n. 48572 del 3 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM3226;

dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione dell'intervento in oggetto effettuata dal Commissario straordinario in occasione della riunione del 2 agosto 2023 della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

per quanto espresso in narrativa e nei considerata;

Dispone:

1) la rimodulazione *ex* comma 1, lettera *b)*, dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento 159 «La partecipazione dei Municipi al Giubileo – Un'opera in ciascun Municipio» del Programma dettagliato, nei quindici interventi di seguito elencati, senza alterazione dell'importo di euro 15 milioni originariamente stanziato:

Id	Denominazione Intervento	Soggetto attuatore	Costo Intervento	Risorse Giubileo	Altre fonti finanziarie
159.a	Riqualificazione di Piazza della Moretta	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.b	Riqualificazione del quartiere Coppedè	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.c	Recupero immobile via Monte Fascia, 18/20 per Agenzia Sociale per l'abitare	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.d	Riqualificazione, adeguamento impiantistico e valorizzazione degli spazi esterni del Centro Culturale «Gabriella Ferri»	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.e	Riqualificazione a spazio espositivo piano terra fabbricato via Acqua Bullicante 28	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.f	Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.g	Polo Culturale Raffaello in Via Tuscolana n. 1111: recupero e valorizzazione dell'edificio dell'ex palestra	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.h	Riqualificazione del Mercato Rionale di via Santa Galla	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.i	Rifunzionalizzazione e realizzazione di una piazza pubblica nell'area compresa tra via di Trigoria, via Jader Jacobelli e via Giancarlo Vigorelli	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.l	Restauro conservativo e messa in sicurezza della torretta quadrata del Palazzo del Governatorato in Piazza della Stazione Vecchia	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.m	Rigenerazione con efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche del Centro Sociale Anziani «Liliana Toti», già Parrocchietta	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.n	Riqualificazione del Mercato Rionale Niccolini «Monteverde Vecchio»	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.o	Sistemazione area esterna Auditorium Albergotti	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.p	Realizzazione Centro Polivalente «Rino di Vito»	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
159.q	Lavori di riqualificazione Parco Cardinale Eugène Tisserant: Giusto tra le Nazioni	Roma Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	NO

2) l'approvazione delle schede relative agli interventi, come rimodulati ed elencati al precedente punto 1), trasmesse dai Municipi di Roma Capitale, allegate alla presente ordinanza, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che sostituiscono la scheda dell'intervento 159 contenuta nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

3) di dare atto che le rimodulazioni degli interventi disposte con il presente provvedimento saranno incluse nel prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante il Piano dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

5) la trasmissione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Cabina di coordinamento prevista all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 7 novembre 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (comune.roma.it).

23A06307

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 novembre 2023.

Rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento n. 78: «Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità municipale», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Ordinanza n. 26).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 423, dispone che: «Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. [omissis]. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. [omissis];

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 425-*bis*, introdotto dall'art. 31, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dispone che, in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto,

in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, dispone che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario straordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 che ha approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato») di cui ai seguenti allegati:

a) allegato 1, recante «Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

b) allegato 2, riguardante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi – Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR.

Visto il comma 4 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone che «Le schede di cui all'allegato 1 individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420, dell'art. 1, della legge n. 234, del 2021, e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. Le schede di cui all'allegato 1 riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, e, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché, ove dovuta, l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società "Giubileo 2025" [omissis];

Visto il comma 5 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone che «Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea»;

Visto l'art. 9 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 che, al comma 1, dispone che «in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nel menzionato allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali».

Considerato che:

nel suddetto il Programma dettagliato figura l'intervento n. 78 «Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità municipale», rispetto al quale è previsto uno stanziamento di risorse finanziarie pari ad euro 15 milioni, e per il quale Roma Capitale, nella propria articolazione in quindici municipi, svolge le funzioni di soggetto proponente ed attuatore, mentre Società Giubileo 2025 S.p.a. assolve alla funzione di stazione appaltante;

l'intervento consiste nella predisposizione e realizzazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei marciapiedi della Città al fine di efficientare ed ottimizzare la viabilità pedonale dell'intero territorio romano che agevolerà la fruibilità e gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti che giungeranno a Roma e che vorranno spostarsi a piedi;

le attività correlate all'intervento in parola interesseranno in modo diffuso la rete viaria locale, di competenza municipale, e si sostanzieranno in interventi di manutenzione/rifacimento riqualificazione degli spazi pedonali esistenti, anche, eventualmente, tramite il posizionamento di elementi di arredo (come ad es. parapedonali o fioriere), nell'eliminazione di barriere architettoniche con l'adeguamento di scivoli e nella manutenzione dei percorsi sensibili, tramite l'utilizzo di materiali quali lastre, selciato e asfalto;

ognuno dei quindici municipi in cui è amministrativamente articolato il territorio di Roma Capitale si occuperà del rifacimento dei marciapiedi della viabilità locale di rispettiva competenza, con particolare attenzione agli assi viari di collegamento interlocale ed interquartiere;
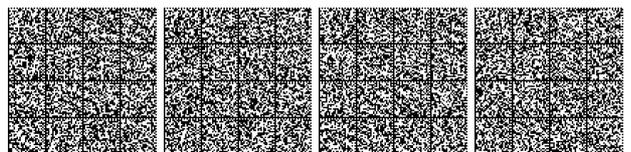
l'importo dell'intervento sarà equamente distribuito tra i quindici municipi di Roma Capitale, con un importo complessivo per struttura territoriale pari a 1 milione di euro.

Atteso che:

ad esito delle interlocuzioni intervenute con i rappresentanti delle strutture competenti di Roma Capitale, e, in particolare, del Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e riqualificazione urbana e dei municipi, della società Giubileo 2025 S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze è emersa la necessità di scindere l'intervento *de quo* in quindici singoli interventi, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili connessi all'esecuzione delle opere ed evitare eventuali difficoltà procedimentali sopravvenute relative ad un singolo municipio possano ripercuotersi sul regolare svolgimento complessivo dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma generale;

si rende quindi opportuno intervenire separatamente per i quindici municipi in cui è amministrativamente articolato il territorio di Roma Capitale attraverso la suddivisione delle attività di cui all'intervento n. 78 in quindici singoli interventi, sia al fine di:

consentire di distinguere i singoli cronoprogrammi finanziari e procedurali, anche in ragione dei diversi stadi di progettazione e/o realizzazione delle;

semplificare le attività amministrativo-contabili, altrimenti di difficile gestione in modalità congiunta in sede di monitoraggio e rendicontazione;

la diversificazione in quindici interventi consentirà, inoltre, una maggiore efficienza in termini di articolazione temporale delle attività nonché delle correlate procedure di affidamento e di esecuzione lavori;

Atteso, altresì, che la rimodulazione dell'intervento n. 78, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che non incide sull'importo originariamente stanziato pari ad euro 15 milioni, comporta la creazione dei seguenti quindici nuovi interventi:

Municipio	ID DPCM 8.6.23	Intervento	Costo Intervento	Risorse Giubileo	Altri finanziamenti
1	78 a	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio I	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
2	78 b	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio II	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
3	78 c	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio III	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
4	78 d	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio IV	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
5	78 e	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio V	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
6	78 f	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio VI	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
7	78 g	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio VII	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
8	78 h	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio VIII	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
9	78 i	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio IX	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
10	78 l	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio X	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
11	78 m	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XI	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
12	78 n	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XII	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
13	78 o	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XIII	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
14	78 p	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XIV	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
15	78 q	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XV	1.000.000,00	1.000.000,00	NO

Rilevato che il disposto di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 espressamente prevede la possibilità che gli interventi di cui all'allegato 1 «vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali».

Dato atto:

che il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM2532 del 18 settembre 2023, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

che il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato il proprio assenso con nota prot. n. 45872 del 3 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM3226;

dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione dell'intervento in oggetto effettuata dal Commissario straordinario in occasione della riunione del 2 agosto 2023 della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Dispone:

1) la rimodulazione *ex* comma 1, lettera *b)*, dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento 78 «Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità municipale» del Programma dettagliato, nei quindici interventi di seguito elencati, senza alterazione dell'importo di euro 15 milioni originariamente stanziato:

Municipio	ID DPCM 8.6.23	Intervento	Costo Intervento	Risorse Giubileo	Altri finanziamenti
1	78 a	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio I	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
2	78 b	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio II	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
3	78 c	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio III	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
4	78 d	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio IV	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
5	78 e	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio V	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
6	78 f	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio VI	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
7	78 g	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio VII	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
8	78 h	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio VIII	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
9	78 i	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio IX	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
10	78 l	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio X	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
11	78 m	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XI	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
12	78 n	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XII	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
13	78 o	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XIII	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
14	78 p	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XIV	1.000.000,00	1.000.000,00	NO
15	78 q	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio XV	1.000.000,00	1.000.000,00	NO

2) l'approvazione delle schede relative agli interventi, come rimodulati ed elencati al precedente punto 1), trasmesse dai municipi, allegate alla presente ordinanza, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che sostituiscono la scheda dell'intervento 78 contenuta nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

3) di dare atto che le rimodulazioni degli interventi disposte con il presente provvedimento saranno incluse nel prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante il Piano dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del al Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

5) la trasmissione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Cabina di coordinamento, istituita all'art. 1, comma 433, legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 7 novembre 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (comune.roma.it).

23A06308

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 novembre 2023.

Cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto 3 novembre 2023 in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° novembre 2023.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, ed in particolare l'art. 23;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio Senatore Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio Senatore Nello Musumeci le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare del 3 novembre 2023 recante «Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° novembre 2023»;

Considerato che sono stati effettuati i primi interventi necessari per fornire ogni tipo di supporto per il ripristino della normalità e scongiurare un grave rischio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici nei territori interessati dagli eventi in rassegna;

Considerato, altresì, il conseguente venire meno dei presupposti per il proseguimento dello stato di mobilitazione di cui al sopra citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 3 novembre 2023;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 3 novembre 2023.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile verranno assegnati eventuali contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2023

Il Ministro: MUSUMECI

23A06349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette»

Estratto determina IP n. 688 del 30 ottobre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE DESOGESTREL 0.075 MG 3X28 COMPRIMITATE dalla Romania con numero di autorizzazione 10970/2018/02, intestato alla società Organon Biosciences S.r.l. - Strada Av. Popişteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2 Birou 306 Şi Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, Bucureşti, Romania e prodotto da N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmavox S.r.l. con sede legale in via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» astuccio da 1 blister contenente 28 compresse.

Codice A.I.C.: 050274012 (in base 10), 1HY7QW(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di desogestrel;

eccipienti: silice colloidale anidra; tutto-rac-α-tocoferolo; amido di mais; povidone; acido stearico; ipromellosa; macrogol 400; talco; titanio diossido (E171); lattosio monoidrato.

Descrizione dell'aspetto di CERAZETTE e contenuto della confezione: un blister di CERAZETTE contiene 28 compresse rivestite bianche, rotonde, recanti il codice KV su 2 su un lato e la scritta ORGANON* sull'altro lato. Ciascun astuccio contiene 1 blister, confezionato in una bustina ed 1 etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» astuccio da 1 blister contenente 28 compresse.

Codice A.I.C.: 050274012.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» astuccio da 1 blister contenente 28 compresse.

Codice A.I.C.: 050274012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06285

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lobivon»

Estratto determina IP n. 689 del 30 ottobre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LOBIVON 5 MG TABLETS 28 TABLETS dalla Grecia con numero di autorizzazione 23462/04-04-2012, intestato alla società Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de La Gare, L-1611 Lussembrugo e prodotto da Berlin Chemie AG Glienicker Weg, 125, D-12489 Berlino, Germania, da Menarini - Von Heyden GMBH Leipziger Strasse 7-13, 01097, Dresden, Germania e da Qualiphar NV/SA, Rijksweg 9, 2880 Bornem, Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 050914011 (in base 10) 1JKSQV(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di nebivololo;

eccipienti: lattosio monoidrato, polisorbato 80 (E433), Ipromellosa (E464), amido di mais, croscaramellosa sodica (E468), cellulosa microcristallina (E460), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E572).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 050914011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale

del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06286

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 690 del 30 ottobre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 3 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-5294/01, intestato alla società Novartis Hungária KFT. 1114 Budapest, Bartók Béla ÚT 43-47. Magyarország e prodotto da S.A. Alcon - Couvreur N.V. Rijksweg 14, B-2870 Puurs Belgio, da Siegfried El Masnou, S.A. Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spagna, da Novartis Farmacéutica, S.A. Gran Via de Les Corts Catalanes, 764, 08013 Barcellona Spagna e da Novartis Pharma GMBH Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 038991079 (in base 10) 155X77(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, acido solforico o sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*, acqua depurata.

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette: come conservare TOBRAL.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non refrigerare. Non usi il prodotto oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

STM Pharma Pro S.r.l. Strada provinciale pianura 2 80078 Pozzuoli (NA);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Falorni S.r.l. via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 038991079.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 038991079.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06287

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nizoral»

Estratto determina IP n. 691 del 30 ottobre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NIZORAL, 20 MG/G, SZAMPON LECZNICZY dalla Polonia con numero di autorizzazione R/3046, intestato alla società Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy e prodotto da Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Germania e da Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: NIZORAL «20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Codice A.I.C.: 047248024 (in base 10) 1F1WNS(in base 32).

Forma farmaceutica: shampoo.

Composizione: un grammo di NIZORAL shampoo contiene:

principio attivo: ketoconazolo 20,00 mg;

eccipienti: sodio lauril etere solfato, disodio monolauriletere solfosuccinato, coccoildietanolamide, laurdimonium idrolizzato (collagene animale), macrogol 120 metilglucosio dioleato, profumo bouquet DL 19372GNF, imidazolidinilurea, acido cloridrico concentrato, sodio cloruro, sodio idrossido, eritrosina sodica, acqua depurata.

Riportare al paragrafo 2 del foglio illustrativo le seguenti avvertenze relative agli eccipienti ad effetto noto: questo medicinale contiene una fragranza (profumo bouquet DL 19372GNF) a sua volta contenente alfa-isometil ionone, amil cinnamale, alcol amilcinnamilico, alcol benzilico, benzil benzoato, bnzil cinnamato, butilfenil metilpropionale, cinnamale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, eugenolo, estratto di evernia prunastri (muschio di quercia), geraniolo, esil cinnamale, idrossicitronellale, idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide, limonene e linalolo, che possono causare reazioni allergiche.

L'alcol benzilico che può causare lieve irritazione locale.

Questo medicinale contiene 0,0012 mg acido benzoico in ogni g di shampoo. L'acido benzoico può causare irritazione locale.

Questo medicinale contiene idrossitoluene butilato che può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette: come conservare NIZORAL.
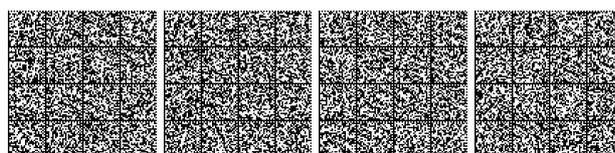
Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Tenere il flacone ben chiuso.

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia;

STM Pharma Pro S.r.l. Strada provinciale pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NIZORAL «20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Codice A.I.C.: 047248024.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NIZORAL «20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Codice A.I.C.: 047248024.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06288

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di darunavir propilene glicolato, «Darunavir Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 719/2023 del 6 novembre 2023

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione tipo IB, B.II.e.5.a. 2, con conseguente immissione in commercio del medicinale DARUNAVIR ACCORD nella confezione di seguito indicata:

«600 mg compresse rivestite con film» 180 compresse (3x60 in flacone HDPE - A.I.C.: n. 046823047 - base 10 1DNXN7 base 32.

Principio attivo: darunavir propilene glicolato.

Codice pratica: C1B/2021/3013.

Codice di procedura europea: DK/H/2709/005/IB/007.

La descrizione della confezione 046823035 viene aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea

da:

A.I.C. n. 046823035 - «800 mg compresse rivestite con film», 3x30 compresse in flacone HDPE.

a:

A.I.C. n. 046823035 - «800 mg compresse rivestite con film», 90 (3x30 confezione multipla) compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in *World trade center, moll* de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn

Classificazioni ai fini della fornitura:

per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (infettivologo).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06303

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clopidogrel, «Clopidogrel Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 721/2023 del 6 novembre 2023

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione tipo IB, B.II.e.5. a.1., con conseguente immissione in commercio del medicinale CLOPIDOGREL AUROBINDO nella confezione di seguito indicata:

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. 042557114 - base 10 18LRPU base 32.

Principio attivo: clopidogrel.

Codice pratica: C1A/2023/1571.

Codice di procedura europea: NL/H/2763/001/IA/041.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102 - cap 21047, Saronno (VA), codice fiscale 06058020964.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazioni ai fini della fornitura: per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06304

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sumatriptan succinato, «Sumatriptan Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 722/2023 del 6 novembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura IT/H/0652/001-002/II/024/G approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

grouping Tipo II di due variazioni: tipo II C.I.2.b, tipo II C.I.4.

Modifica ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrative:

allineamento al nuovo prodotto di riferimento (Imigran/GlaxoSmithKline S.p.a.);

modifiche editoriali;

adeguamento al *QRD template* (*version* 10.2, rev.1, 02/2021).

relativamente al medicinale SUMATRIPTAN MYLAN.

Confezioni:

039384019 - «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384021 - «50 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384033 - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384045 - «50 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384058 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384060 - «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384072 - «50 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384084 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384096 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384108 - «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384110 - «100 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384122 - «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384134 - «100 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384146 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384159 - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384161 - «100 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384173 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al;

039384185 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister Pa-Al-Pvc/Al.

Codice pratica: VC2/2022/169.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20 - Cap 20124 - Italia - codice fiscale: 13179250157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e dell'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A06305

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dispensa di notai per limiti di età

Con decreti direttoriali dell'8 novembre 2023 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1949:

Crespi Maria Gabriella, nata a Castano Primo il 3 gennaio 1949, residente nel Comune di Busto Arsizio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 gennaio 2024.

Ieraci Franca, nata a Siderno il 4 gennaio 1949, residente nel Comune di Siderno (distretti notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 gennaio 2024.

De Luca Francesco, nato a Napoli il 10 gennaio 1949, residente nel Comune di Prato (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 gennaio 2024.

Mignone Aldo, nato a Magenta il 16 gennaio 1949, residente nel Comune di Bientina (distretto notarile di Pisa) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 gennaio 2024.

Barontini Luigi, nato a Roma il 17 gennaio 1949, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavec-

chia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 gennaio 2024.

Sinatra Carmelo nato a Catania il 18 gennaio 1949, residente nel Comune di Giarre (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 gennaio 2024.

Borrelli Emiddio Antonio nato Pignataro Maggiore il 25 gennaio 1949, residente nel Comune di Pignataro Maggiore (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 gennaio 2024.

Brunelli Giuseppe nato a Perugia il 28 gennaio 1949, residente nel Comune Perugia (distretto notarile di Perugia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 gennaio 2024.

Torelli Matteo nato a Sannicandro Garganico il 9 febbraio 1949, residente nel Comune di Sannicandro Garganico (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 febbraio 2024.

Macrì Pellizzeri Melchiorre Carmelo nato a Messina il 17 febbraio 1949, residente nel Comune di Messina (distretto notarile di Messina) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 febbraio 2024.

Quattrociocchi Carla nata a Terracina il 20 febbraio 1949, residente nel Comune di Latina (distretto notarile di Latina) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 febbraio 2024.

Torello Eugenio nato a Nizza Monferrato il 26 febbraio 1949, residente nel Comune di Nizza Monferrato (distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme, e Tortona) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 febbraio 2024.

Brugnoli Patrizia nata a Roma il 28 febbraio 1949, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 febbraio 2024.

Setti Paolo nato a Sondrio il 2 marzo 1949, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 marzo 2024.

Caserta Pietro nato a Mosciano S. Angelo il 4 marzo 1949, residente nel Comune di S. Benedetto del Tronto (distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 marzo 2024.

Colombo Alfonso Vito Francesco nato a Parabiago il 9 marzo 1949, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 marzo 2024.

Marsala Vilma nata a Palermo il 13 marzo 1949, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 marzo 2024.

Caprino Ernesto nato a San Marco Argentano il 3 aprile 1949, residente nel Comune di Vignanello (distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 aprile 2024.

Di Lieto Lucia nata a Ravello il 5 aprile 1949, residente nel Comune di Nocera Inferiore (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 aprile 2024.

Cherchi Gianni nato a Cagliari l'11 aprile 1949, residente nel Comune di Cagliari (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 aprile 2024.

Cassano Lorenzo Luigi Marco nato a San Severo il 18 aprile 1949, residente nel Comune di San Severo (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 aprile 2024.

Fiengo Anna Maria nata a Ercolano il 21 aprile 1949, residente nel Comune di Thiene (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 aprile 2024.

23A06335

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sdemanializzazione e trasferimento al patrimonio dello Stato di alcune aree demaniali dell'aeroporto civile statale di Foligno.

Con decreto interdirettoriale n. 63 del 13 ottobre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio, è stata disposta la sdemanializzazione ed il trasferimento al Patrimonio dello Stato di alcune aree demaniali dell'aeroporto civile statale di Foligno.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al seguente indirizzo: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interdirettoriale-n-63-del-13102023

23A06310

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-270) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
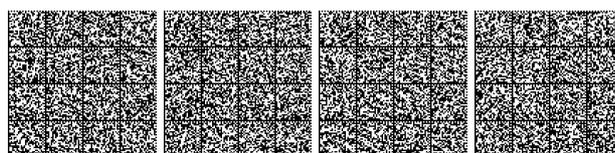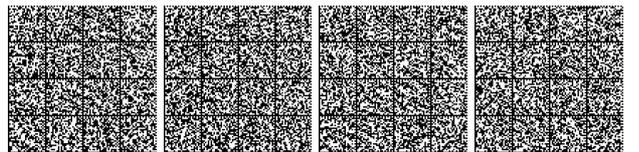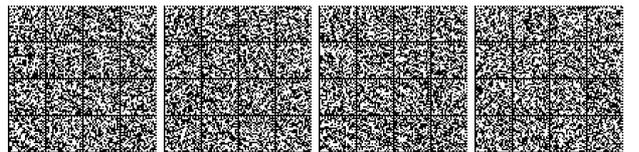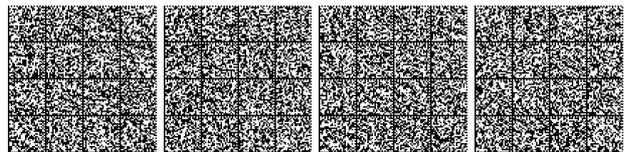
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.